

CIRCOSCRIZIONE 2 ^
Santa Rita - Mirafiori Nord
- Mirafiori Sud



CITTA' DI TORINO

DELCI2 21 / 2022

14/04/2022

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord -
Mirafiori Sud**

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente ROLANDI Luca, sono presenti i Coordinatori:

Giuseppe GENCO
Anastasia Rita GUARNA
Alessandro NUCERA
Riccardo PRISCO
Federico RAIA

Risulta assente la Coordinatrice: Sara RUSSO

Con l'assistenza del Segretario Gabriella TETTI

OGGETTO: C.2 - ARTT. 28 E 42, COMMA 2, REG. DEC. - PROGRAMMAZIONE E CALENDARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELLE FESTE DI VIA DEL PRIMO SEMESTRE (GENNAIO - GIUGNO) ANNO 2022. APPROVAZIONE PROGETTI.

Il Presidente Luca ROLANDI di concerto con il Coordinatore della III Commissione Riccardo PRISCO riferisce:

Con l'approvazione del Regolamento Comunale delle Feste di Via mecc. n. 2013 05843/016 del 27 gennaio 2014, esecutivo dal 10 febbraio 2014 e s.m.i., la Città ha ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento normativo atto a definire i criteri e le modalità a cui devono attenersi le Associazioni di Via iscritte all'albo delle Associazioni di Via tenuto dalla Circoscrizione che intendono organizzare le manifestazioni su suolo pubblico denominate "Feste di Via".

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 novellato del Regolamento delle Feste di Via n. 366, per "Festa di Via" si intende: - *l'attività di promozione commerciale con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi*", che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio

in cui abitualmente operano-

Per consentire la ripresa delle attività economiche nel modo più semplice e repentino possibile il Consiglio Comunale, preso atto delle palesi criticità conseguenti all'emergenza sanitaria nazionale ancora in atto, che stanno producendo danni di eccezionale gravità alle attività economiche e soprattutto al commercio "di vicinato", ha manifestato la volontà di rendere le feste di via uno strumento ancora più flessibile ed adattabile alle esigenze dei territori attraverso alcune fondamentali modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366; che costituisce il riferimento normativo per tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e allo svolgimento di tali manifestazioni.

Le ultime modifiche apportate con la Deliberazione del Consiglio Comunale DEL 597/2021 del 12 luglio 2021 sono state recepite dal Consiglio Circostrizionale con la Deliberazione DELCI2 n. 72 del 3/12/2021, con la quale lo stesso ha predisposto la calendarizzazione relativa alle feste di via del primo semestre dell'anno 2022 (gennaio-giugno); tenuto conto delle manifestazioni di interesse presentate alla Circostrizione, dalle Associazioni di Via interessate allo svolgimento delle feste di via.

In osservanza del comma 2 dell'articolo 5 novellato del Regolamento sopra citato, che stabilisce che le Circostrizioni devono comunicare al *competente Assessorato* entro il 10 dicembre la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno, la Circostrizione con nota prot. n. 6618 del 6 dicembre 2021 ha comunicato, nei termini, la programmazione relativa al primo semestre dell'anno 2022 (gennaio - giugno) all'Assessorato al Commercio e ai Mercati per la presa d'atto..

Con Delibera n. 72 del 11 febbraio 2022 la Giunta Comunale ha preso atto della programmazione delle manifestazioni calendarizzate in ambito circostrizionale inserendo nella stessa anche la calendarizzazione comunicata dalla Circostrizione due.

Relativamente a tale programmazione e tenuto conto delle linee di indirizzo in merito alle Feste di Via, risultanti dal Regolamento delle Feste di Via n. 366 così come modificato dal Consiglio Comunale con la Delibera sopra citata, ogni Associazione di Via interessata ha avuto diritto alla scelta/prelazione su due (2) feste di via all'anno previo accordo con le altre Associazioni di via, con la possibilità di incrementare le due feste con una festa di via in orario serale, dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nell'anno, denominata "Notte Bianca", salvo quanto previsto nell'art. 9 – Centri commerciali naturali (art. 5 comma 1 Reg. n. 366).

Alla luce delle motivazioni su esposte e in ottemperanza al nuovo percorso normativo atto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto, si rende ora necessario, approvare le ultime due proposte progettuali in ordine temporale di svolgimento, di cui alla calendarizzazione del primo semestre dell'anno 2022, che hanno avuto, ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento n. 366, una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa delle manifestazioni proposte, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento proposte, oltre al coinvolgimento di cittadini e Associazioni Locali, come sotto indicato.

1. Istanza pervenuta in data 21 dicembre 2021 prot. n. 6906 e successiva integrazione (**All. 1**), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD**, C.F. 9785360015, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21, rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno **15 maggio 2022** denominata "**GELATANDO**", che interesserà l'area: corso Orbassano nel tratto da corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse. E' prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:30 alle ore 23:45 ; La proposta progettuale prevede che il tema della festa "*Il gelato e le sue delizie*" sarà sviluppato utilizzando al massimo quelli che sono gli spazi più congeniali alla più ampia visibilità per i visitatori dell'evento. La proposta progettuale coinvolge infatti, capillarmente l'estensione della via, con un' attenzione particolare su almeno tre punti specifici della stessa, individuati, in accordo con i titolari dei negozi aderenti, all'interno dei quali; grazie alla disponibilità di alcuni titolari di esercizi di somministrazione (gelaterie e bar) della via,

verrà distribuito a tutte le persone che presenteranno un buono (preventivamente consegnato dai negozianti della via), un ottimo gelato da gustare in una giornata di festa domenicale. E' prevista, inoltre, la partecipazione di un gruppo itinerante di animazione che sarà affiancato anche dalla presenza di alcune giostre e alcuni gonfiabili. Saranno presenti come di consueto, le bancherelle commerciali, i produttori e gli hobbisti (Operatori del Proprio Ingegno). Gli obiettivi dell'Associazione di via proponente sono quelli di operare con questo evento, su un territorio che presenta una forte concentrazione di abitanti e quindi di "alta frequenza" come quello del mercato di corso Sebastopoli, collegandolo con un'area più periferica che purtroppo risente attualmente della congiuntura economica negativa anche per effetto dell'emergenza sanitaria epidemiologica da Covid 19. Lo strumento della "Festa di Via" diventa ancora più rilevante per valorizzare le attività commerciali presenti e può rappresentare un momento aggregativo di una certa rilevanza.

2. Istanza pervenuta in data 22 dicembre 2021 prot. n. 6943 e successiva integrazione (**All.2**), dal'ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI NORD, C.F. 97643240019, con sede legale a Torino in via Tripoli 60/B rappresentata dal Presidente Gammicchia Antonino che ha presentato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno **29 maggio 2022**, denominata "**FESTA DI PRIMAVERA 3^ EDIZIONE**", che interesserà l'area: Via Tripoli nel tratto da piazza Santa Rita a Largo Tirreno, escluse. E' prevista la chiusura al traffico veicolare dalle ore 6:00 alle ore 24:00. La proposta progettuale prevede una serie di esibizioni musicali e svariate attività rivolte alle famiglie (adulti e bambini). Saranno coinvolte alcune Scuole e alcune Associazioni del territorio. Nel progetto si invita la Circoscrizione a partecipare attraverso un proprio gazebo che sarà allestito durante la manifestazione con la finalità di divulgare tutte le informazioni ai cittadini che sono interessati a quelli che sono i Servizi forniti dalla circoscrizione sul territorio. Gli esercenti degli esercizi commerciali aderenti, durante la festa esporranno la propria merceologia adiacente l'attività, al fine di promuovere e far conoscere ai frequentatori della festa, le attività commerciali della via e a pubblicizzare il più possibile il "negoziò sotto casa". Ad integrare tali presenze, verranno posizionati anche banchetti di merceologia selezionata "a tema" e alcuni stand di espositori. Con la Festa di Via l'Associazione intende promuovere il commercio soprattutto "di vicinato", oltre a valorizzare alcune forme di aggregazione sociale e culturale. Verranno coinvolti i residenti del quartiere, ai quali verrà richiesta la partecipazione attiva all'iniziativa, con allestimento di alcuni stand presso i quali si avrà la possibilità di esporre merceologia in proprio possesso che sia attinente al tema dell'iniziativa.

Le Associazioni di via nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito.

Le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. 97/2021 del 15 febbraio 2021.

Le Associazioni di via sono tenute a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali.

Le manifestazioni di cui alle proposte progettuali presentate, dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i

Le Associazioni di via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria (Covid- 19) in corso indicate nelle fonti normative sottoindicate e s.m.i.:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 30 luglio 2021, n. 67 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica con validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 e s.m.i.;
- Allegati al Decreto sopra citato e s.m.i. "in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.;
- DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID che proroga lo stato di emergenza (al 31 marzo 2022) e detta ulteriori misure restrittive e di lotta alla epidemia da COVID- 19 e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali attraverso l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato (Super Green pass) e di Green Pass semplice a specifiche attività e s.m.i.;
- ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre e del 14 dicembre 2021 con oggetto "Adozione delle «Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» e s.m.i.

In fase di esame delle istanze pervenute dalle Associazioni di via interessate è stato valutato che così come stabilito dal Regolamento n. 366 all'art. 6 comma 3 lettera a), i soggetti promotori hanno raccolto l'adesione e il relativo impegno all'apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione e che sono state coinvolte all'interno delle manifestazioni cittadini e Associazioni locali (art. 6 comma 3 lettera b).

In fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366).

Le Associazioni di via dovranno presentare, prima della data della festa, quietanza di pagamento avvenuto a seguito di Ordinanza utile al rilascio di concessione di suolo pubblico (art. 10 comma 6 Reg. 366) e trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366).

Per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il gratuito Patrocinio.

La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico delle Associazioni proponenti. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 2.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento n. 366, le suddette Associazioni promotrici degli eventi dovranno presentare alla Circoscrizione il conto consuntivo della Festa di Via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese oltre all'indicazione della destinazione dell'utile di gestione.

La presenza di operatori commerciali su area pubblica non potrà essere superiore a 80 banchi con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale, comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale. La priorità di partecipazione sarà assegnata con il seguente ordine:

- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area della Festa di Via;

- maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;
 - maggiore anzianità di dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- (art. 7 comma 4 Reg.366);

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 Reg. n. 366 i Presidenti delle Associazioni di via dovranno essere gli unici referenti nei confronti della Circoscrizione, del Comune di Torino e degli operatori partecipanti e pertanto può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati; ai sensi dello stesso articolo, comma 5, i rapporti economici tra le associazioni promotrici e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.

La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366.

Qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti. L'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366).

Si da atto altresì che qualora subentrassero eventi ostativi e/o imprevedibili, anche riferiti all'emergenza sanitaria, la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

I Presidenti delle Associazioni sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città (art. 14 comma 1, del Reg. n. 366);

In fase di istruttoria si è verificato che le Associazioni di via sopra indicate non presentano pendenze amministrative nè situazioni di morosità verso il Comune di Torino e che sono regolarmente iscritte al Registro del Comune di Torino.

E' a totale carico e responsabilità delle Associazioni l'ottemperanza ai protocolli e alle normative emanate e da emanare in tema di emergenza sanitaria Covid-19.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il presente atto non costituisce, di per se stesso, titolo autorizzatorio allo svolgimento delle citate Feste di Via.

I progetti sono stati presentati nella Commissione di Lavoro permanente del 23 febbraio 2022.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa ,per la verifica di conformità agli indirizzi consiliari ai sensi dell 'articolo 28 comma 4 bis comma 4 bis del Regolamento n.373 ,nella III Commisisione di Lavoro Pemananete

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto e s.m.i.;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di esprimere una valutazione positiva in ordine alle attività descritte nella parte narrativa del presente provvedimento che viene qui integralmente richiamata;
2. di approvare ai sensi degli artt. 3-6 del Regolamento delle feste di via n. 366, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014; modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. - esecutiva dal 15 ottobre 2018, e 12 luglio 2021 (DEL 597/2021), I.E. - esecutiva dal 25 luglio 2021, le ultime due proposte progettuali in ordine di svolgimento temporale per il primo semestre 2022, che hanno avuto una valutazione positiva, sia rispetto alla definizione degli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta, sia in considerazione del programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste, oltre al previsto coinvolgimento di cittadini ed Associazioni Locali, come sotto indicato:
3. Istanza pervenuta in data 21 dicembre 2021 prot. n. 6906 e successiva integrazione (**All. 1**), dall'**ASSOCIAZIONE COMMERCianti CORSO ORBASSANO SANTA RITA SUD, C.F. 9785360015**, con sede legale a Torino in via Paolo Gaidano 109/21 rappresentata dal Presidente Lozzi Giovanni che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno **15 maggio 2022** denominata "**GELATANDO**", che interesserà l'area: corso Orbassano tratto da corso Sebastopoli e piazza Pitagora, escluse.
4. istanza pervenuta in data 22 dicembre 2021 prot. n. 6943 e successiva integrazione (**All.2**),

dall'ASSOCIAZIONE COMMERCianti TRIPOLI NORD, C.F. 97643240019, con sede legale a Torino in via Tripoli 60/B rappresentata dal Presidente Gammicchia Antonino che ha inoltrato la proposta progettuale per una Festa di Via prevista per il giorno **29 maggio 2022**, denominata "**FESTA DI PRIMAVERA 3[^] EDIZIONE**", che interesserà l'area: via Tripoli tratto da piazza Santa Rita a largo Tirreno escluse.

5. di approvare la presenza di un numero massimo di 80 banchi, con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale comprensivi di commercianti in sede fissa e operatori al commercio su area pubblica in area non mercatale così come specificato nelle proposte progettuali presentate dalle Associazioni di via sopra citate;
6. di dare atto che le Associazioni di via quali promotrici delle Feste di Via, si impegnano a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall'art. 7, comma 4, del Regolamento Comunale n. 366;
7. di approvare la partecipazione di OPI, operatori del proprio ingegno che non concorrono al raggiungimento del numero degli 80 banchi di operatori su area pubblica indicati al punto precedente;
8. di prendere atto che almeno il 50% degli esercizi in sede fissa, presenti nelle aree interessate alla manifestazioni, hanno aderito all'iniziativa e hanno sottoscritto il formale impegno all'apertura dei propri esercizi commerciali i giorni delle feste di via;
9. di dare atto che in fase di perfezionamento i Presidenti delle Associazioni di via dovranno garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura di almeno il 30% delle attività economiche presenti sul territorio di riferimento, che effettuano la vendita di beni anche mediante somministrazione, indipendentemente dalla normativa che li abilita ad effettuare il commercio, escludendo dal computo le attività che prestano esclusivamente servizi, presentando alla Circoscrizione un elenco degli operatori commerciali su sede fissa per i quali hanno acquisito espresso impegno all'apertura. Su richiesta della circoscrizione i promotori devono fornire la documentazione comprovante l'impegno manifestato (art. 7 comma 1 e art. 10 comma 3 del Regolamento Feste di Via n. 366);
10. di dare atto che le Associazioni di via nell'organizzazione, nello svolgimento delle feste di via e in tutti gli adempimenti anche successivi, dovranno osservare integralmente il Regolamento delle Feste di Via n. 366 con le ultime modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 12 luglio 2021 DEL 597/2021 e tutte le altre direttive procedurali in merito, comprese quelle emanate e da emanare in presenza di emergenze varie anche sanitarie, accettando e osservando integralmente quanto stabilito dalla normativa in merito;
11. di dare atto che le Associazioni di via devono osservare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche n. 395 approvato con DEL C.C. n. . 97/2021 del 15 febbraio 2021;
12. di dare atto che qualora per motivi eccezionali e motivati le feste sopramenzionate non potessero svolgersi nelle date indicate l'organizzatore potrà presentare alla Circoscrizione scrivente richiesta di rinvio della festa con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti previsti dalla normativa vigenti; l'accoglimento della medesima sarà subordinato all'emissione dell'Ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Direzione Mobilità e Servizio Esercizio (art. 5 comma 6 Reg. n. 366);
13. di dare atto che le manifestazioni dovranno rispettare le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/7/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017 come recepite dalla Locale Prefettura e s.m.i;
14. di dare atto che le Associazioni di Via devono impegnarsi ad osservare le specifiche prescrizioni legate all'emergenza sanitaria (Covid-19) in corso indicate nelle fonti normative sottoindicate e

s.m.i:

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del del 30 luglio 2021, n. 67 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica con validità dal 1° agosto al 31 dicembre 2021 e s.m.i.;
2. Allegati al Decreto sopra citato e s.m.i. "in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e s.m.i.;
3. DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 o DECRETO COVID che proroga lo stato di emergenza (al 31 marzo 2022) e detta ulteriori misure restrittive e di lotta alla epidemia da COVID- 19 e regola lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali attraverso l'estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato (Super Green pass) e di Green Pass semplice a specifiche attività e s.m.i.;
4. ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE del 2 dicembre e del 14 dicembre 2021 con oggetto "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (21A07252) (GU Serie Generale n.290 del 06-12-2021) e s.m.i.;
- 15.di dare atto che i Presidenti delle Associazioni di via sono direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale (art. 14, comma 1, del Regolamento n. 366);
- 16.di dare atto che le Associazioni quale promotrici delle feste di via, sono consapevoli di mallevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente tutti gli aspetti organizzativi, di svolgimento e anche successivi relativamente alle feste di via;
- 17.di dare atto che le Associazioni devono garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegnano nell'organizzazione, nello svolgimento delle stesse e negli adempimenti successivi conformemente al rispetto del Regolamento delle feste di via n. 366;
- 18.che le Associazioni si impegnano a trasmettere al competente Sportello Comunale del Commercio e alla Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata nei giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione (art. 10 comma 4 Reg. 366);
- 19.di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alle feste programmate, possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- 20.di demandare a successivo provvedimento dirigenziale il rilascio della Concessione di Occupazione del Suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita Ordinanza Viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità;
- 21.di stabilire che le Associazioni, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione; l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico - sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- 22.le Associazioni dovranno provvedere alla pulizia dell'area (art. 14, comma 2, del Regolamento n.

366) e far sì che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, le Associazioni dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, fermo restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita; l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366); l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente al disegno planimetrico allegato alla presente deliberazione; l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi della Legge Regionale n. 38 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n.38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.; ai sensi dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume; l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'art. 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'art. 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

23. di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, come previsto dall'art. 13, comma 2, del vigente Regolamento n. 366;
24. di dare atto che per le iniziative descritte nel presente provvedimento sarà concesso il Patrocinio della Circoscrizione 2;
25. di dare atto che le Associazioni di via si impegnano a concordare preventivamente con la Circoscrizione ogni forma di pubblicità e di utilizzo del logo circoscrizionale e che la pubblicizzazione delle iniziative è a totale carico delle stesse;
26. di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili anche in relazione a emergenze sanitarie la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni;
27. di stabilire l'obbligo che le Associazioni di via garantiscano che le attività collaterali previste siano coerenti, qualitativamente e quantitativamente con quanto indicato nelle proposte progettuali;

- 28.di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 3);
- 29.di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), Legge190/2012; conservata agli atti;
- 30.di dare atto che le Associazioni hanno prodotto la dichiarazione concernente il rispetto dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 come convertito dalla L. 122/2010 in relazione agli emolumenti agli organi collegiali;
- 31.di dichiarare, con voti unanimi espressi in forma palese, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Luca Rolandi

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Gabriella Tetti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DELCI2-21-2022-All_1-V.I.E.ALL_3.pdf
2. DELCI2-21-2022-All_2-All.2.pdf
3. DELCI2-21-2022-All_3-ALL1.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento